

Il sistema elettorale della Camera dei Deputati.

Per l'elezione della Camera dei deputati la **legge 21 dicembre 2005, n. 270** ha modificato sostanzialmente il precedente sistema elettorale introducendone uno di tipo interamente proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale.

Il sistema elettorale precedente, introdotto nel 1993, prevedeva che tre quarti dei deputati (475) fossero eletti, con sistema maggioritario, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, in un unico turno di votazione; il restante quarto (155) costituiva la quota proporzionale, attribuita nelle 26 circoscrizioni elettorali della Camera tra le liste che avessero superato lo sbarramento del 4 per cento nazionale dei voti. Per la votazione l'elettore disponeva di due distinte schede di votazione, una per la parte maggioritaria e una per la parte proporzionale.

La nuova normativa prevede che tutti i seggi della Camera dei deputati, ad esclusione dei dodici deputati spettanti alla Circolscrizione Estero e di un deputato eletto in Valle d'Aosta, siano assegnati in ambito nazionale secondo una ripartizione proporzionale tra liste di candidati concorrenti basata sul metodo del quoziente naturale e dei più alti resti (lo stesso in vigore prima della riforma).

Scompare il doppio voto su due distinte schede, la scheda è unica e il voto è espresso per una delle liste cosiddette bloccate, senza possibilità di indicare voti di preferenza per uno dei candidati.

Quindi dei **630** deputati in complesso da eleggere:

- ✓ **617** deputati sono eletti nel territorio nazionale in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate in 26 circoscrizioni;
- ✓ **1** deputato viene eletto con metodo maggioritario nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;
- ✓ **12** deputati sono eletti nella Circolscrizione estero con apposito sistema.

I seggi attribuiti alle circoscrizioni elettorali della Camera

Nr.	Nome circoscrizione	Seggi da assegnare
1	Piemonte 1 (Provincia di Torino)	23
2	Piemonte 2 (Province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	22
3	Lombardia 1 (Provincia di Milano)	40
4	Lombardia 2 (Province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	45
5	Lombardia 3 (Province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	16
6	Trentino-Alto Adige	11
7	Veneto 1 (Province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	31
8	Veneto 2 (Province di Venezia, Treviso, Belluno)	20
9	Friuli-Venezia Giulia	13
10	Liguria	16
11	Emilia-Romagna	45
12	Toscana	38
13	Umbria	9
14	Marche	16
15	Lazio 1 (Provincia di Roma)	42
16	Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	16
17	Abruzzi	14
18	Molise	3
19	Campania 1 (Provincia di Napoli)	32
20	Campania 2 (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	28
21	Puglia	42
22	Basilicata	6
23	Calabria	20
24	Sicilia 1 (Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	25
25	Sicilia 2 (Province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	27
26	Sardegna	17
27	Valle d'Aosta	1
TOTALE		618

Liste e candidati

Per quanto riguarda la presentazione della candidature la nuova normativa prevede che vengano esonerati dalla sottoscrizione per la presentazione delle liste:

- i partiti o le formazioni politiche costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio dell'ultima legislatura;
- i partiti o le formazioni politiche che dichiarano il collegamento con almeno due tra i partiti o le formazioni politiche con le caratteristiche del punto precedente e abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni per il Parlamento europeo con lo stesso contrassegno;
- i partiti o le formazioni politiche rappresentativi di minoranze linguistiche con almeno un seggio conseguito alle ultime elezioni politiche.

Se non è previsto l'esonero, la riforma elettorale specifica il numero di sottoscrizioni da parte degli elettori e le modalità di autenticazione per la presentazione delle liste di candidati, in rapporto alla densità di popolazione dei Comuni delle circoscrizioni.

Ogni lista è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine determinato (lista bloccata).

Lo stesso candidato può essere presente in liste di diverse circoscrizioni, purché con il medesimo contrassegno, ma non può candidarsi contestualmente alla Camera e al Senato.

La nuova disciplina prevede che i partiti politici possano collegarsi tra loro in coalizioni.

I partiti che intendono "candidarsi a governare" devono presentare, contestualmente al loro contrassegno, il proprio programma elettorale e ad indicare il capo della forza politica. Nel caso di partiti collegati in coalizione presentano un unico programma elettorale ed indicano il capo della coalizione.

Tale designazione non è da intendersi come designazione del candidato a Presidente del Consiglio.

La nuova disciplina infatti specifica espressamente che tale indicazione non pregiudica le prerogative del Capo dello Stato in materia di designazione e nomina del Presidente del Consiglio.

Come si vota

Dal punto di vista dell'elettore la modalità di voto per l'elezione della Camera è molto semplificata. La scheda è unica e l'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista da lui prescelta (o del candidato per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta). Poiché le liste di candidati sono bloccate non è previsto il voto di preferenza, la scrittura di un nominativo sulla scheda porterà all'annullamento del proprio voto.

A causa del grande numero di liste presentate in questa occasione l'ordinamento dei simboli delle liste e coalizioni nella scheda sarà presentato in orizzontale e non in verticale come previsto dalla normativa.

Per la prima volta viene inoltre previsto il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità tali da impedire l'allontanamento dalla propria abitazione.

La ripartizione dei seggi

Il riparto dei seggi per l'elezione della Camera si effettua su base nazionale tra le coalizioni di liste e liste non collegate che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge.

La ripartizione è effettuata in proporzione ai voti validi ottenuti con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi avviene in due momenti. Una prima ripartizione, provvisoria e solo a livello nazionale, consente la verifica delle condizioni per l'assegnazione dell'eventuale premio di maggioranza alla coalizione o lista migliore.

Una seconda ripartizione, definitiva a livello nazionale e successivamente a livello circoscrizionale, assegna i seggi alle liste collegate nelle coalizioni e alle liste non collegate.

I seggi spettanti ad ogni formazione politica sul piano nazionale vengono attribuiti nelle 26 circoscrizioni in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle singole liste.

Soglie di sbarramento

Per accedere alla ripartizione dei seggi la riforma elettorale prevede un articolato sistema di sbarramenti.

Accedono alla prima ripartizione dei seggi:

- a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale il 10 % dei voti validi, purché almeno una tra le liste collegate superi sul piano nazionale il 2 % dei voti validi oppure sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute ¹;
- b) le singole liste non coalizzate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 % dei voti validi oppure siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute ¹;
- c) le singole liste che, pur facendo parte di una coalizione che non ha raggiunto la soglia del 10%, abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 % dei voti validi o siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute ¹.

Accedono alla ripartizione definitiva dei seggi

- ✓ Le liste di cui ai punti b) e c) precedenti
- ✓ le liste, nell'ambito di ciascuna coalizione ammessa, che superano sul piano nazionale il 2 % dei voti validi (oppure sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute ²) e la lista qualificabile come "migliore lista sotto la soglia", che quindi ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale tra le liste della coalizione che non hanno raggiunto il 2 per cento.

¹ Si tratta di liste presenti in circoscrizioni che rientrano in una Regione a statuto speciale con particolare tutela delle minoranze linguistiche. Queste liste devono superare il 20% dei voti validi nella circoscrizione di riferimento.

² Si tratta di liste presenti in circoscrizioni che rientrano in una Regione a statuto speciale con particolare tutela delle minoranze linguistiche. Queste liste devono superare il 20% dei voti validi nella circoscrizione di riferimento.

Attribuzione preliminare dei seggi

L'Ufficio elettorale nazionale individua in primo luogo il numero di voti validi complessivo di ogni lista, sommando i voti ottenuti dalle liste con il medesimo contrassegno nelle varie circoscrizioni, e il numero di voti validi complessivo di coalizione, sommando i voti di tutte le liste appartenenti a ciascuna coalizione.

Verificato il superamento della soglia di sbarramento, tra le coalizioni o le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente 617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circostrizione estero e del seggio della Valle d'Aosta, attribuito con metodo maggioritario uninominale) con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti ³

E' da rilevare che per effettuare tale calcolo dei seggi viene preso in considerazione il risultato elettorale complessivo delle coalizioni, comprendendo anche i voti delle liste che ne fanno parte ma che non superano lo sbarramento del 2 per cento e che, quindi, in sede di attribuzione definitiva dei seggi, avvantaggeranno le liste della coalizione che superano tale sbarramento.

Premio di maggioranza

Al termine di questa prima attribuzione, si verifica se la coalizione o la singola lista con il maggior numero di voti validi in ambito nazionale abbia già ottenuto 340 seggi (pari a circa il 55 per cento dei 617 seggi da assegnare). Nel caso questa soglia non sia stata raggiunta vengono attribuiti 340 seggi alla coalizione o singola lista migliore.

I restanti 277 seggi (risultato della sottrazione dai 630 complessivi dei 340 seggi, dei 12 della circoscrizione Estero e di quello della Regione Val d'Aosta) sono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni o le altre singole liste.

Ripartizione definitiva dei seggi.

Determinato l'eventuale premio di maggioranza attribuito alla coalizione o lista migliore vengono successivamente attribuiti i seggi, a livello nazionale, alle coalizioni e alle liste non collegate.

I seggi conquistati dalle coalizioni vengono ripartiti, sempre sul piano nazionale, tra le liste collegate.

Partecipano alla ripartizione dei seggi per ogni coalizione le liste che superano sul piano nazionale il 2 % dei voti validi e la lista qualificabile come "migliore lista sotto la soglia", che quindi ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale tra le liste della coalizione che non hanno raggiunto il 2 per cento.

Anche in questo caso, viene applicato il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti.

I seggi complessivamente spettanti a ciascuna lista sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni, in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle singole liste.

All'interno di ciascuna circoscrizione sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella stessa secondo l'ordine di presentazione.

³ L'Ufficio elettorale nazionale effettua il riparto dei seggi nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti: divide la somma delle cifre elettorali nazionali, sia delle coalizioni sia delle singole liste, per il numero dei seggi e ottiene così il quoziente elettorale nazionale (non tenendo conto delle eventuali parti frazionarie del quoziente); divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente, stabilendo il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti o, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale.

È prevista una specifica procedura nel caso di esaurimento dei candidati di una lista di una circoscrizione, con possibile ricorso a candidati della stessa lista presente in altre circoscrizioni.